



Comune di Giavera del Montello
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

(art. 35, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27.07.2023

INDICE

- Art. 1 – Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC)
- Art. 2 – Il Sindaco
- Art. 3 – Obiettivi del Gruppo
- Art. 4 – Attività del GCVPC
- Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione
- Art. 6 – Volontari effettivi
- Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC
- Art. 8 – Diritti dei volontari
- Art. 9 – Doveri dei volontari
- Art. 10 – Organi del GCVPC
- Art. 11 – Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC
- Art. 12 – Consiglio direttivo
- Art. 13 – Coordinatore operativo
- Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC
- Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI
- Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie
- Art. 17 – Leggi e atti regolamentari
- Art. 18 – Disposizioni finali

Art. 1

Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile (GCVPC)

1. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Giavera del Montello, di seguito GCVPC, è stato costituito con delibera del Consiglio Comunale n 95 del 04.11.1996, in conformità alla Legge n. 225/92 ora abrogata e sostituita dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il GCVPC risulta regolarmente iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il n. PCVOL-O5-B-113-TV-05.
4. Il Comune provvede all'iscrizione del presente GCVPC nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore".

Art. 2

Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.1/2018.
2. Il Sindaco è Legale Rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. All'insorgere di situazioni che comportano pericolo alla incolumità delle persone e dei beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiati con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale autorità territoriale di Protezione Civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come disposto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981 n. 66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme, dispone:
 - l'attivazione della sala operativa (C.O.C);
 - l'attivazione della Giunta Comunale e dei Capigruppo consiliari (che rimarranno convocati in permanenza);
 - l'attivazione del GCVPC di cui all'art.4;
 - l'attivazione del GCVPC tramite l'ufficio di Polizia Locale con la prevista applicazione informatica della Regione Veneto Direzione Protezione Civile e Polizia Locale (<https://gestionale.supportopcveneto.it/index.php>).

Art. 3

Obiettivi del Gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità

fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 **Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.1/2018;
 - attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs. n.1/2018;
 - attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Giavera del Montello, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
4. Il GCVPC predispone e amministra:
 - il registro dei volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei volontari;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo di cui al successivo art. 12, qualora istituiti;

Art. 5 **Ammissione al GCVPC, esclusione e limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale;
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria e successivo atto deliberativo dell'Assemblea dei volontari. Viene successivamente comunicata all'interessato dal Coordinatore operativo del GCVPC.
 6. In caso di rigetto motivato, il Coordinatore operativo deve darne comunicazione all'interessato.
 7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6

Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art.8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI (Dispositivi di Protezione Individuali);
 - copia del regolamento.

Art. 7

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività ove per attività si intendono tutte quelle operazioni effettuate a seguito di regolare attivazione del GCVPC (sono da ritenersi attività anche le operazioni volte al disbrigo delle pratiche di segreteria, riordino delle attrezzature e dei magazzini, manutenzione delle attrezzature ecc.) per la durata di almeno 6 mesi continuativi;
 - incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e dei materiali in dotazione al GCVPC;
 - mancato rispetto del presente regolamento, qualora ciò si verifichi in modo continuativo e prolungato nel tempo.
2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo; quest'ultimo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di provvedere alla restituzione dell'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'amministrazione comunale, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
5. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC può essere temporanea qualora le violazioni non rientrino tra i motivi di cui al comma 1; anche in tal caso il Coordinatore operativo, sentito il parere dell'assemblea dei volontari, adotta il relativo provvedimento.

Art. 8

Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Giavera del Montello, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del gruppo stesso.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario del Gruppo, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9

Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti a:
 - assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - indossare l'abbigliamento e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10

Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- Coordinatore operativo.

Art. 11

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - approvazione del programma delle attività predisposto dal Coordinatore operativo.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.

5. Qualora l'Assemblea non dovesse ritenere necessario istituire il Consiglio direttivo o altro organo analogo, le funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento sono assunte dal Coordinatore operativo.

Art. 13

Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5, per un periodo di 3 anni di mandato ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
6. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
7. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni Volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
8. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
9. L'assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore operativo, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore operativo e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D. Lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D. Lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 15

Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. L'Amministrazione comunale assegna al GCVPC la propria sede operativa in Giavera del Montello (TV) in Viale della Stazione n. 13/A.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione degli stessi sono a carico dell'Amministrazione comunale.
3. L'Amministrazione comunale, con eventuali specifiche modalità dalla stessa definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. L'Amministrazione comunale si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16

Norme amministrative e finanziarie

1. L'Amministrazione comunale, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
 - capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17

Leggi e atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme statutarie e i vari ordinamenti legislativi per gli enti locali, nonché quelle vigenti in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale di Protezione Civile e le direttive che saranno emanate dagli organi centrali di protezione civile, dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto della Provincia di Treviso.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sarà messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione nel sito Web comunale e presso la sede operativa della Protezione Civile .
2. Il presente regolamento dovrà essere portato a conoscenza dei componenti del GCVPC, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al GCVPC.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della presente delibera di approvazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibile contenute in altri regolamenti comunali.